Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 settembre 1964, n. 847.

Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed

edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nonchè con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonchè delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali;

b) per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 primo comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative aree.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore agli anni 12 sono concessi al tasso di interesse che sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro.

I mutui sono garantiti con le disponibilità sui proventi della sovrimposta fondiaria, dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di consumo, ICAP e di famiglia e con il 50 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del Comune e del Consorzio, due anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

Art. 3.

L'importo di mutui non può essere comunque superiore al 20 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano per gli interventi e le opere di cui all'articolo 1, lettera *a*) e *b*).

Art. 4.

Le opere di cui all'articolo 1, lettera *b*) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MANCINI — PIERACCINI — TAVIANI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, *n.* **848.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania curata autonoma di San Giuseppe Lavoratore, in contrada San Giuseppe, del comune di Controguerra (Teramo).

N. 848. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 13 novembre 1961, integrato con altro decreto del 21 agosto 1962 e con due dichiarazioni entrambe del 1° settembre 1963, relativo alla erezione della Cappellania curata autonoma di San Giuseppe Lavoratore, in contrada San Giuseppe del comune di Controguerra (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **849.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Lorenzo, in frazione Rodoretto del comune di Praly (Torino) con la Parrocchia di San Giovanni Battista, in Praly.

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pinerolo in data 1° gennaio 1964, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Lorenzo, in frazione Rodoretto del comune di Praly (Torino) con la Parrocchia di San Giuseppe Battista, in Praly.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **850.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Agostino Marcello », con sede in Maierato (Catanzaro).

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Agostino Marcello », con sede in Maierato (Catanzaro), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. **851.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in località Borgo Sforzacosta nel comune di Macerata.

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, sita in località Borgo Sforzacosta del comune di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 107. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 852.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in frazione Muratello del comune di Nave (Brescia).

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 1° dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 25 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in frazione Muratello del comune di Nave (Brescia), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 108. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 853.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria del Grano, in Borgo Mezzanone del comune di Manfredonia (Foggia).

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 30 agosto 1941, integrato con postilla del 2 agosto 1963 e dichiarazione del 10 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria del Grano, in Borgo Mezzanone del comune di Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 109. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 854.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della B.V. Addolorata, nel comune di Luisago (Como).

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 28 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 28 febbraio 1964, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della B.V. Addolorata, nel comune di Luisago (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 110. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1964, n. 855.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. Assunta in Cielo, denominata anche Madonna di Campagna, in frazione Pallanza del comune di Verbania (Novara).

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° luglio 1962, integrato con postille del 17 luglio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS. Assunta in Cielo, denominata anche Madonna di Campagna, in frazione Pallanza del comune di Verbania (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alal Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1939, registro n. 16 Finanze, foglio n. 375, con il quale il signor Fernando Trucco fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Considerato che il sig. Trucco, in data 26 febbraio 1964, ha dichiarato al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino di non essere in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti delle contropartite di borsa e della clientela;

Considerato, altresì, che la Deputazione di Borsa di Torino con nota dell'11 marzo 1964, n. 8059, ha comunicato di aver deliberato, in data 10 dello stesso mese, la esclusione dell'agente di cambio sig. Trucco dai locali della Borsa valori di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, n. 2, della legge 20 marzo 1913, numero 272, dandone comunicazione, nel contempo, al Tribunale civile di Torino, ai termini del combinato disposto dell'art. 6 della legge stessa e dell'art. 16 del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Considerato che l'agente di cambio ha, pertanto, perduto il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per la iscrizione e per la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, n. 3, della citata legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e lo art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Fernando Trucco è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino con effetto dal 10 marzo 1964.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1964

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1964
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 61. — MARESCA

(7756)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Nomina dei membri del Comitato tecnico per gli idrocarburi per il triennio 1964-1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l'art. 41 della predetta legge, concernente la composizione del Comitato tecnico per gli idrocarburi;

Viste le designazioni fatte dall'Avvocatura generale dello Stato e dai Ministeri delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Comitato tecnico per gli idrocarburi, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967:

Piga dott. Franco, Zarmatti ing. Carlo, in rappresentanza del Consiglio superiore delle miniere;

Gentile avv. Giovanni, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Sfregola dott. Italo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dal Piaz prof. Giovanni Battista, titolare di cattedra di geologia;

Casorati dott. Pier Renato, Piga gr. uff. Renzo, in qualità di esperti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1964
Registro n. 16 Industria e commercio, foglio n. 5

(7605)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Nomina dei membri di diritto e della segreteria del Comitato tecnico per gli idrocarburi per il triennio 1964-1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l'art. 41 della predetta legge, concernente la costituzione del Comitato tecnico per gli idrocarburi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 1964, con il quale il prof. Giuseppe Di Nardi è stato nominato presidente del Comitato anzidetto per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1964, con il quale sono stati nominati i membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) del citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1964, con il quale è stata affidata la reggenza della Direzione generale delle miniere al direttore generale dott. Vittorio Ugo Ristagno;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico per gli idrocarburi, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, in relazione alla carica rivestita:

Ristagno dott. Vittorio Ugo, direttore generale reggente la Direzione generale delle miniere;

Beneo ing. Enzo, direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;

Cerulli ing. Paolo, direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

Nuccorini prof. Raffaello, direttore del Servizio chimico.

Art. 2.

Il direttore generale delle miniere è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dal dott. Guido Parise, ispettore generale, e, in via alternativa, in caso di assenza od impedimento, dal dottor Giuseppe Porta, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1964
Registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 278

(7606)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di quindici strade in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 3 luglio 1963, n. 44, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) Torpè-Diga Posada-bivio Concas-Talavà-Brunella-bivio Strada statale n. 125 (Orientale sarda) per Olbia di km. 22+520;

2) bivio Strada statale n. 125 (Orientale sarda) presso Budoni-Ottiolo San Teodoro-bivio Strada statale n. 125 per Olbia di km. 11+306;

3) Orune-ponte Marreri: dalla strada Nuoro-Siniscola-Strada statale n. 129 (trasversale sarda) e da cantoniera Sa Mendula della Strada statale n. 129 alla strada provinciale n. 22 per Oliena di km. 27+333;

4) Sennariolo-Scano Montiferro di km. 3+238;

5) dalla Strada statale n. 389 in regione Janna Erru alla Strada statale n. 389 in regione Passo Caravai e diramazioni da regione Sos Alinos a regione

Sant'Antioco e da regione Sos Alinos alla diga sul Govossai e alla Strada statale n. 389 nei pressi di Fonni, di km. 24+202;

6) dalla Strada statale n. 30 (Gavoi-Lodine-Mamoiada) alla Strada statale n. 389 (Fonni-ponte Aratu), di km. 5+763;

7) Gairo-ponte San Paolo della Strada statale numero 125 (orientale sarda), di km. 14+002;

8) Lotzorai-Santa Maria Navarrese per Baumei, tronco Lotzorai-Santa Maria Navarrese, di km. 2+680;

9) Esterzili-strada provinciale n. 13 (bivio Ierzu confine della provincia di Cagliari) per Escalaplano, di km. 22+000;

10) bivio Strada statale n. 125 presso frazione Suaredda-confine della provincia di Sassari per Padru, di km. 6+900;

11) Nuoro-Siniscola, di km. 45+300;

12) Bosa-Capo Marrargiu, di km. 7+668;

13) Lula-incrocio Strada statale n. 129 (trasversale sarda) per Dorgali, di km. 24+856;

14) dalla Strada statale n. 129 (trasversale sarda) presso Galtelli alla Strada statale n. 125 (orientale sarda) per Dorgali. di km. 9+100;

15) circonvallazione est dell'abitato di Ottana della strada provinciale n. 21, di km. 1+071;

Visto il voto 14 luglio 1964, n. 1409, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dallo art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le suddette strade dell'estesa complessiva di km. 227+939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(7760)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale venne istituita in Roma ed eretta in Ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 4 marzo 1942, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1963, con il quale è stato costituito il Consiglio direttivo dello U.N.I.R.E.;

Considerato che i Consigli riuniti delle Associazioni proprietari cavalli da corsa puro sangue di Milano e di Roma hanno fatto presente che l'avv. Paolo Mezzanotte attuale rappresentante della Federazione nazionale dei proprietari cavalli puro sangue in seno al Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E., non ha più funzione rappresentativa della intera categoria in quanto non è stato più rieletto presidente nè consigliere della predetta Federazione;

Vista la delibera dei predetti Consigli riuniti in data 27 giugno 1964, con la quale sono stati designati i signori cavaliere del lavoro Mario Incisa della Rocchetta, il dott. Guido Berardelli ed il dott. Ugo Tudini per la scelta del rappresentante della Federazione nazionale dei proprietari di cavalli puro sangue;

Ritenuto opportuno nominare in sostituzione dell'avvocato Paolo Mezzanotte, il cavaliere del lavoro Mario Incisa della Rocchetta, presidente della Federazione nazionale predetta, in rappresentanza dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo in seno al Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E.;

Decreta:

Il cavaliere del lavoro Mario Incisa della Rocchetta è chiamato a far parte del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine in sostituzione dell'avv. Paolo Mezzanotte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7595)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 3 luglio 1963, n. 44, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica: Orgosolo-regione Montes, della lunghezza di km. 14+940;

Visto il voto n. 2066 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 31 ottobre 1962, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere pertanto classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada Orgosolo-regione Montes della lunghezza di km. 14+940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(7758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE - ANCONA

Approvazione del piano di zona e del programma di fabbricazione del comune di Montemarciano (Ancona)

Con decreto provveditoriale in data 29 settembre 1964, n. 26367/828 è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune Montemarciano (Ancona), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione dei centri abitati del Comune.

(7652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Andrano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.367.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7690)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Parabita (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.037.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7691)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Palmariggi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.590.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7692)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Ortelle (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.847.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7693)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Neviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.254.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7694)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Carpignano Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.339.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7704)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Cannole (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.367.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7695)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Zollino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.822.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7696)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Trepuzzi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.553.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7697)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Taviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.746.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7698)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Surano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.720.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7699)

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Spongano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.604.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7700)

Autorizzazione al comune di San Mauro La Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di San Mauro La Bruca (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.080.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7706)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Martano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.942.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7701)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Giurdignano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.245.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7702)

Autorizzazione al comune di Vibonati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Vibonati (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7703)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Collepasso (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7705)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Sapri (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7707)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Postiglione (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.084.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7708)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Romagnano al Monte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 549.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7714)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Scala (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.464.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7709)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Tortorella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7710)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Gallipoli (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.759.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7711)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Lizzanello (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.282.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7712)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Rofrano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.496.058, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7713)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Salento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.670.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7715)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di San Mauro Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7718)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Salvitelle (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.884.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7716)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Santa Marina (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.056.641, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7717)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Oliveto Citra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.204.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7720)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Orria (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7721)

Autorizzazione al comune di Pellessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Pellessano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.985.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51

(7722)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Polla (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.636.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7723)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

L'ing. Antonio Contegiacomo, nato a Putignano (Bari) il 15 giugno 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria industriale (sottosezione meccanica) rilasciatogli dall'Università di Roma il 25 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma

(7778)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Antonino Basso, nato a Catania il 3 giugno 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Catania il 6 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania

(7774)

La dott.ssa Fernanda Anichini, nata a Piombino (Livorno) il 13 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pisa il 18 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa

(7775)

Il dott. Piero Pieri, nato a Viareggio (Lucca) il 16 dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Pisa il 31 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(7776)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Margherita Vianello contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 18 novembre 1961 al giardino di proprietà della ricorrente sito nel comune di Venezia, sestiere Dorsoduro.

(7773)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1964, è stato respinto il ricorso straordinario in data 18 dicembre 1962, prodotto dal sig. Marinucci dott. Livio, appartenente alla carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di consigliere di 1ª classe, avverso il decreto ministeriale 23 giugno 1962, con il quale allo stesso venne inflitta, ai sensi dell'art. 81, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la punizione della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio per la durata di tre mesi, a decorrere dal 25 giugno 1962, per grave inosservanza dei doveri di ufficio.

(7653)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Canale della Vittoria (Treviso)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12982 in data 29 settembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Canale della Vittoria, con sede in Treviso, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 luglio 1963.

(7631)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del torrente Voltre - Meldola (Forlì)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10970 in data 29 settembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del torrente Voltre, con sede in Meldola (Forlì), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 18 luglio 1963.

(7632)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantotto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1964, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Società cooperativa edilizia « Etruria », con sede in Firenze, costituita per rogito Guglieri in data 6 luglio 1950, repertorio 8451;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Aida », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 26 maggio 1951, repertorio 11029;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alba », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 29 luglio 1950, repertorio 3496;

4) Società cooperativa edilizia « Alba Nuova », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 16 luglio 1958, repertorio 13987;

5) Società cooperativa « Alfredo Cappellini », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 1° giugno 1950, repertorio 19092;

6) Società cooperativa edilizia « Aliardica », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 17 aprile 1958, repertorio 13420;

7) Società cooperativa agricola « Alleanza Livornese Cooperative Agricole - A.L.C.A. », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 27 agosto 1954, repertorio 17844;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Andrea Doria », con sede in Livorno, costituita per rogito Insinga in data 6 aprile 1957, repertorio 1945;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Ape », con sede in Livorno, costituita per rogito Segnini in data 21 dicembre 1950, repertorio 12168;

10) Società cooperativa « A.T.E. - Arredamenti Trasporti Edili », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 21 marzo 1947, n. 14687;

11) Società cooperativa edilizia « Calafuria », con sede in Livorno, costituita per rogito Parducci in data 18 febbraio 1956, repertorio 2483;

12) Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 22 dicembre 1955, repertorio 11569;

13) Società cooperativa « Cassa mutua fra artigiani e commercianti, esercenti venditori ambulanti di Livorno e Provincia », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 18 luglio 1952, repertorio 22805;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Cernia », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 15 agosto 1950, repertorio 8077;

15) Società cooperativa edilizia « Domus Aurea », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 15 dicembre 1955, repertorio 2069;

16) Società cooperativa edilizia « Domus Nova », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 23 marzo 1955, repertorio 18895;

17) Società cooperativa edilizia « Edile Ferroviaria Casa Bella », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 18 dicembre 1950, repertorio 19901;

18) Società cooperativa « La Famiglia », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 1° marzo 1951, repertorio 23352;

19) Società cooperativa agricola « Fra produttori e contadini », con sede in Livorno, costituita per rogito Bastianelli in data 11 maggio 1950, repertorio 3298;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Giovanni Fattori », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 1° luglio 1950, repertorio 19216;

21) Società cooperativa edilizia « Impiegati liquigas - Livorno », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 23 aprile 1954, repertorio 25718;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Italica », con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 22 giugno 1951, repertorio 11190;

23) Società cooperativa edilizia « Leonardo da Vinci - fra impiegati di ruolo dello Stato », con sede in Livorno, costituita per rogito Bastianelli in data 10 aprile 1952, repertorio 6788;

24) Società cooperativa edilizia « La Libia », con sede in Livorno, costituita per rogito Parducci in data 20 febbraio 1956, repertorio 2488;

25) Società cooperativa edilizia « Lido », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 9 dicembre 1955, repertorio 27913;

26) Società cooperativa « Livornese facchinaggio e prestazioni di manodopera », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 24 settembre 1949;

27) Società coooperativa di produzione e lavoro « Livornese ricuperi marittimi e terrestri », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 11 aprile 1949, repertorio 17270;

28) Società cooperativa « La luce fra ciechi civili e artigiani edili », con sede in Livorno, costituita per rogito Liverani in data 7 gennaio 1947, repertorio 2529;

29) Società cooperativa edilizia « Il mio tetto », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 1° dicembre 1958, repertorio 15203;

30) Società cooperativa edilizia « La Pineta », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 31 ottobre 1958, repertorio14985;

31) Società cooperativa « Edile San Benedetto », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 7 dicembre 1954;

32) Società cooperativa edilizia « San Giuseppe », con sede in Livorno, costituita per rogito Parducci in data 30 gennaio 1958, repertorio 4802;

33) Società cooperativa mista « La Scintilla », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 28 aprile 1949, repertorio 7744;

34) Società cooperativa « La sorgente », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 21 maggio 1952, repertorio 26729;

35) Società cooperativa edilizia « La Speranza Livornese 1958 », con sede in Livorno, costituita per ogito Insinga in data 2 agosto 1957, repertorio 2243;

36) Società cooperativa edilizia « Vega », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 11 luglio 1959, repertorio 17612;

37) Società cooperativa agricola « La proletaria agricola », con sede in Bibbona (Livorno), costituita per rogito Bastianelli in data 30 marzo 1951, repertorio 5178;

38) Società cooperativa « Mineraria metallurgica e agricola », con sede in Campiglia Marittima (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 5 ottobre 1947, repertorio 2487;

39) Società cooperativa agricola « Palude redenta », con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 25 maggio 1956, repertorio 4048;

40) Società cooperativa « La Pastorale », con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Palme in data 5 febbraio 1952, repertorio 4282;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Nuova Italia », con sede in Colognole di Collesalvetti (Livorno), costituita per rogito Corcos in data 29 dicembre 1944, repertorio 7114;

42) Società cooperativa « Mutilati, invalidi e combatenti - La Concordia », con sede in Castiglioncello (Livorno), costituita per rogito Palme in data 26 settembre 1951, repertorio 4087;

43) Società cooperativa agricola « Lavoratori agricoli », con sede in Donoratico di Castagneto Carducci (Livorno), cocostituita per rogito Broccardi in data 16 maggio 1948, repertorio 5387;

44) Società cooperativa agricola « Il Risorgimento », con sede in Gabbro (Livorno), costituita per rogito Bastianelli in data 9 dicembre 1950, repertorio 4627;

45) Società cooperativa agricola « L'Avvenire agricolo », con sede in Guasticce di Collesalvetti (Livorno), costituita per rogito Bastianelli in data 7 marzo 1951, repertorio 5062;

46) Società cooperativa « Combattenti di Marciana Marina », con sede in Marciana Marina - Isola d'Elba (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 16 maggio 1948, repertorio 24330;

47) Società cooperativa « Unione Pescatori Marina di Campo - U.P.E.C.A. », con sede in Marina di Campo nell'Elba (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 23 luglio 1951, repertorio 28445;

48) Società cooperativa « Edilizia dipendenti Stabilimento Ilva - Piombino », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 14 giugno 1948, repertorio 3100;

49) Società cooperativa « Di lavoro partigiani », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Giannone in data 28 febbraio 1945;

50) Società cooperativa « Fra pescatori - A. Postiglioni », con sede in Portoazzurro (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 14 ottobre 1942, repertorio 20980;

51) Società cooperativa di produzione e lavoro « Associazione Partigiani e Patrioti di Portoferraio », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 9 agosto 1952, repertorio 30029;

52) Società cooperativa edilizia « Domus Ilvae », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Benzo in data 22 marzo 1957, repertorio 1140;

53) Società cooperativa « Elbana di produzione e lavoro », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 16 dicembre 1950, repertorio 104;

54) Società cooperativa « Avanti », con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Palme in data 18 maggio 1952, repertorio 4455;

55) Società cooperativa « Produzione saponi e affini detersivi tra reduci e combattenti », con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Liverani in data 24 aprile 1947, repertorio 858;

56) Società cooperativa di lavoro « La Torre - per lavori edili, stradali e affini », con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Bastianelli in data 16 settembre 1951, repertorio 5960;

57) Società cooperativa agricola « Suese », con sede in Stagno di Collesalvetti (Livorno), costituita per rogito Von Berger in data 27 giugno 1951, repertorio 11217;

58) Società cooperativa di consumo « Unione del Popolo di Valle Benedetta », con sede in Valle Benedetta di Livorno, costituita per rogito Corcos in data 31 ottobre 1945, repertorio 7666.

(7638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 7 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,85	624,84	624,86	624,855	624,86	624,86	624,85	624,86	624,86
$ Can.	580,93	580,65	580,90	581,25	580,25	580,92	580,60	580,92	580,90	580,90
Fr. Sv.	144,60	144,69	144,71	144,7075	144,70	144,68	144,705	144,65	144,67	144,68
Kr. D.	90,22	90,24	90,25	90,235	90,25	90,23	90,231	90,22	90,23	90,23
Kr. N.	87,23	87,23	87,25	87,235	87,25	87,23	87,23	87,22	87,23	87,23
Kr. Sv.	121,24	120,91	120,95	120,94	121 —	121,19	120,95	121,25	121,20	121,05
Fol.	173,28	173,34	173,32	173,35	173,20	173,27	173,33	173,30	173,27	173,32
Fr. B.	12,58	12,586	12,5875	12,587	12,58	12,59	12,585	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,51	127,52	127,52	127,5225	127,55	127,52	127,52	127,50	127,52	127,52
Lst	1738,89	1739,05	1738,90	1739 —	1739 —	1738,89	1739,06	1738,90	1738,87	1739,10
Dm. occ.	157,18	157,23	157,245	157,2425	157,15	157,19	157,24	157,20	157,20	157,22
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,20	24,1975	24,15	24,20	24,1955	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,67	21,67	21,68	21,68	21,80	21,68	21,6815	21,68	21,6	21,67

Media dei titoli del 7 ottobre 1964

Rendita 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	97,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	92,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,50
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1964

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	580,925
1 Franco svizzero	144,706
1 Corona danese	90,233
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	120,945
1 Fiorino olandese	173,34
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,521
1 Lira sterlina	1739,03
1 Marco germanico	157,241
1 Scellino austriaco	24,196
1 Escudo Port.	21,681

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' (C.E.C.A.) - LUSSEMBURGO

assume per concorso per i propri servizi a Lussemburgo;

1) Un amministratore principale, con una buona esperienza nel campo della formazione professionale di personale amministrativo;

2) Un interprete aggiunto in lingua tedesca, che conosca almeno due delle tre altre lingue della Comunità (francese, italiano, olandese) (*);

— Commessi di lingua tedesca, francese, italiana od olandese per lavori di ufficio semplici e lavori dattilografici (*);

— Un commesso (perforatore, perforatrice) (*);

— Un commesso (operatore);
per lavori su macchine I.B.M. (*).

Informazioni complementari, condizioni di ammissione e modulo di candidatura sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

n. 143 del 17 settembre 1964 per il posto di cui sub 1);

n. 145 del 23 settembre 1964 per i posti di cui sub 2).

In vendita per l'Italia presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma (spedizione contro versamento di Lit. 85 sul C.C.P. 1/2640. Indicare il numero della *Gazzetta Ufficiale* desiderata sul talloncino di versamento).

Agenzie:

via del Tritone, 61/*A* e 61/*B*, Roma;

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze), Roma;

Galleria V. Emanuele n. 3, Milano;

via Ghiaia n. 3, Napoli;

via Cavour n. 46/*E*, Firenze.

Le candidature dovranno pervenire entro il 17 ottobre 1964 per il posto sub 1) ed entro il 23 ottobre 1964 per i posti sub 2).

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno pervenire direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A. in Lussemburgo.

(*) E' prevista la costituzione di una lista di riserva.

(7809)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di vice coadiutore nel ruolo della carriera di concetto del personale dei Servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di vice coadiutore nel ruolo della carriera di concetto del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 9 dicembre 1963, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto matematico « Guido Castelnuovo » dell'Università (Città Universitaria, piazzale delle Scienze, 5) nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1964, con inizio alle ore 8,30.

(7810)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche governative.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la licenza della quinta elementare;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 5 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) ed *e*) possono cumularsi.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per mutilati o invalidi di guerra o per servizio o categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici e ai ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e per la presentazione delle domande

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

I requisiti di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire unitamente ai titoli di cui al successivo art. 7 direttamente: al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande che pervengano dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Riserva di posti di preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenza nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura) entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova pratica, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III) sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano;

3) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile.

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale, e durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione, espressamente rilasciati ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dallo Stato Maggiore dell'Esercito;

7) diploma originale di licenza della 5ª elementare. Tale documento può essere sostituito da un certificato su carta legale rilasciato dalla competente Direzione didattica governativa oppure da una copia del diploma originale, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Titoli

I titoli che i candidati ritengano utili agli effetti della valutazione della propria capacità (attestati di servizio, titoli di studio, patente automobilistica, diplomi di dattilografia o stenografia, ecc.) e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III), entro il termine stabilito dall'art. 4 del presente bando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Prova pratica

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno ammessi a tale prova soltanto i candidati cui dalla Commissione giudicatrice sia stato attribuito un punteggio non inferiore ad un terzo del massimo previsto dal seguente art. 10 per i titoli di cui all'art. 7 del presente bando.

A tali candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova stessa si svolgerà.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga un punteggio di almeno 30/50.

Art. 10.

Graduatoria del concorso

Ai fini della formazione della graduatoria generale di merito la Commissione dispone di un massimo di punti 150 (punti 30 per ciascun commissario) per i titoli e di punti 50 (punti 10 per ciascun commissario) per la prova pratica.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine della somma dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e nella valutazione della prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964
Registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 44

Schema della domanda su
carta da bollo da L. 200

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Via del Plebiscito, 107 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . di non aver riportato condanne penali (2), di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (3) . . . .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (4) . . . .

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (5) . . . .

Il sottoscritto dichiara infine di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

. . . . lì 1964

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso.

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(6) Le biblioteche pubbliche statali e le Soprintendenze bibliografiche sono site nelle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Roma, Sassari, Torino, Venezia e Verona.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7306)

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di disegno geometrico, prospettiva ed architettura negli istituti d'istruzione artistica.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo è riservato ai direttori e professori ordinari delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici e degli Istituti e scuole d'arte, i quali rivestano qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - divisione 3ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

A) cognome e nome;

B) la data ed il luogo di nascita;

C) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè la sede di servizio;

D) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

E) di non essere stati sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari o ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente ufficio del Ministero.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno fare pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui all'articolo 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per l'istruzione artistica ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 1 del presente decreto sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta come segue:

a) tre professori di Università o di Istituti di istruzione universitaria;

b) un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) un ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla suddetta Commissione, sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi coloro che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento per il quale il concorso è stato bandito, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad un'adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento delle loro attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione della Commissione.

Art 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 65 punti sui 100 a disposizione della Commissione.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sarà dichiarato vincitore il primo in graduatoria.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore, si procederà alla nomina di altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative

Art. 12.

Il concorrente collocato utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrerà nella nomina al vincitore rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa, dovrà presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - divisione 3ª) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — dallo Ispettorato per l'istruzione artistica, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 200, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso per accertare la sua idoneità fisica all'impiego per il quale concorre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Registro n. 168, *foglio n.* 273

(7504)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquecento posti di allievo guardia forestale

La Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione all'apposita Scuola di cinquecento allievi guardie forestali, bandito con decreti ministeriali 3 febbraio e 23 marzo 1964 registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 21 febbraio 1964, registro n. 13 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 173 e 13 giugno 1964, registro n. 19 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 143, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 154 del 25 giugno 1964, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1964, registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 291, risulta così costituita:

Presidente:
Melocchi dott. Giuseppe, ispettore generale.

Membri:
Saleri dott. Giovanni, ispettore generale;
Bernardi dott. Guido, ispettore capo;
Grifi dott. Carlo Maria, ispettore capo;
Montaldo dott. Giuseppe, ispettore capo.

Segretario:
Calliari dott. Paride, ispettore principale.

(7763)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2150 del 14 marzo 1963, col quale venne bandito il pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 5146 del 31 luglio 1964, col quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 5831 del 7 settembre 1964, col quale veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Penne il dott. Tentarelli Roberto;

Considerato che tale posto si è reso vacante per rinuncia del predetto sanitario;

Atteso che il dott. Testa Tonino, 6° in graduatoria, ha chiesto di essere assegnato alla sede di Penne;

Visti gli articoli 25, 26, 55 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Testa Tonino è nominato vincitore della condotta medica di Penne (2ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 21 settembre 1964

p. *Il medico provinciale*: CASTIGLIONE

(7564)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.